



COMUNE DI PRIOCCA
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

**Approvato con D.C.C. n. 24 del 20/05/2003
MODIFICATO CON DELIBERE C.C. n. 6 del 28/02/2007 - C.C. n. 7 del 09/04/2014
e C.C. n. 42 del 03/11/2016**

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1

Limiti del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere l'agricoltura e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della P.G. di cui all'art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle rispettive mansioni.

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 7 della L.18 Giugno 1955, n. 517. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti ed i funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.

Art. 4

Casi non previsti

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi.

Art. 5

Ordinanze

Le ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre all'indicazione delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO

Art. 6

Assoggettamento a Regolamento di Igiene

L'esercizio dell'alpeggio e del pascolo sui fondi privati e pubblici è soggetto all'osservanza del Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 7

Segnalazione presenza mandrie e greggi

Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 8

Pascolo su fondi privati

Per il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati altrui occorre avere la preventiva licenza scritta del conduttore del fondo.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta della polizia rurale o della forza pubblica.

Nel solo caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto. (art. 636 C.P.)

Art. 9

Pascolo lungo le strade, fiumi e torrenti

E' vietato il pascolo di bestiame, di qualunque specie, lungo le strade, sia pubbliche che private, e lungo i fossati delle medesime, e sugli argini di fiumi e torrenti.

Art. 10

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza autorizzazione scritta, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 11

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsiasi specie

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi, armenti, mandrie e di conduzioni di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di mandrie di bestiame di

qualunque specie, dovranno aver cura di impedirne sbandamenti dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico, o danni alle proprietà o alle strade e comunque non occupare uno spazio superiore alla metà della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 12

Spostamento di mandrie e greggi

Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico:

Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza da campanelli; qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato, devono altresì essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente.

Art. 13

Passaggio sul fondo altrui con il bestiame

Il transito di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati è consentito solo con autorizzazione scritta. L'autorizzazione scritta non è necessaria qualora ci sia la presenza del conduttore del fondo e che lo stesso sia consenziente.

Art. 14

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per lo sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.

Art. 15

Governo animali al pascolo

Con richiamo all'art. 2052 del C.C. ed all'art. 672 del C.P., è vietato lasciare animali al pascolo senza il necessario numero di persone adulte ed idonee al controllo degli stessi.

Art. 16

Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade o torrenti, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843,924,925 del C.C., fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 17

Comportamenti pericolosi

I proprietari o conduttori di mandrie o di greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunciati alla Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 Dicembre 1956, n. 1423.

CAPO III

CACCIA E PESCA

Art. 18

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del C.C. e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO IV

CASE COLONICHE

Art. 19

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc..., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia, come da Piano Regolatore Comunale e nel rispetto del regolamento Comunale di Igiene.

Art. 20

Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Regolatore Comunale.

Art. 21

Stalle

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal Regolamento comunale d'Igiene.

Art. 22

Concimaie e letame

Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e pozzi neri, con platea impermeabile, lontani da corsi d'acqua o depositi d'acqua almeno 25 mt.

Rendendosi necessario raccogliere il letame al di fuori della concimaia, se ne potranno formare mucchi sul nudo terreno, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 23

Cani a guardia di edifici rurali

I cani di qualsiasi taglia a guardia di edifici rurali facenti parte di un'area abitativa non chiusa ne' cintata, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad una idonea catena.

Devono essere legati alla catena in modo tale che sia ad essi consentito di godere della sufficiente libertà di movimento.

Art. 24

Anagrafe canina e randagismo

Per quanto concerne la lotta al randagismo, l'anagrafe canina e la profilassi antirabbica, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 25

Animali da cortile

E' vietato lasciar vagare anitre, polli e altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere nei luoghi pubblici, onde evitare danni di natura igienica o intralcio alla viabilità.

CAPO V

MANUTENZIONE STRADE, ARATURA

Art. 26

Manutenzione delle strade

La manutenzione delle strade comunali spetta al Comune.

La manutenzione delle strade interpoderali spetta di norma ai proprietari dei poderi serviti dalle stesse. Il Comune potrà concorrere con contributi o comodato di mezzi con apposito provvedimento.

La manutenzione delle strade vicinali, consortili e private spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime. Il Comune potrà concorrere con contributi o comodato di mezzi con apposito provvedimento.

Art. 27

Aratura e lavorazione dei terreni

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recare danno alla strada, ai fossi ed alle siepi.

L'eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi l'ha portato, altrimenti sarà rimosso d'ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno.

Art. 28

Circolazione trattori e macchine agricole

I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato a ripararlo a proprie spese, pena l'esecuzione d'ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre puniti in base alle leggi vigenti.

Art. 29

Livellamento terreni

Sono vietati su tutto il territorio comunale i livellamenti di terreni che superino la normale pratica agricola per ripasso del terreno, convogliamento acque.

Sono altresì vietati scavi per costruzioni di qualsiasi tipo che costituiscano una variazione del paesaggio e delle curve di livello; sono consentite lievi modifiche necessarie per la fondazione di fabbricati e loro pertinenze (cantine, garage, piscine) In area agricola gli interventi di cui sopra, anche se lievi, devono essere approvati dalla Commissione Agricola Comunale.

Le norme di cui ai punti 1. e 2. non si applicano per i lavori pubblici e in caso di calamità naturale.

Art. 29 bis (aggiunto con D.C.C. 7/2007)

Ponti di accesso

I ponti di accesso ai fondi agricoli, salvo difficoltà tecniche comprovate, devono avere larghezza minima di metri 4 e devono essere costituiti da tubi di cemento di diametro non inferiore a 50 cm e di categoria definita commercialmente "armati".

In caso di otturazione per fango, detriti e rami devono essere ripuliti nel più breve tempo possibile.

Qualora i ponti non abbiano le caratteristiche sopradescritte possono essere rimossi dai mezzi tecnici comunali ed i rottami riposti sulla sponda esterna alla strada.

Art. 29 ter (aggiunto con D.C.C. 7/2007)

Pozzi di campagna

I pozzi di campagna, utilizzati o in disuso, specialmente se scavati al livello del piano di campagna e senza barriere protettive, devono essere ridotti in sicurezza per l'incolumità delle persone e degli animali.

La messa in sicurezza deve essere adeguata in consistenza (assi in legno o travi di altri materiali robusti), ben visibile, revisionata e ripristinata in caso di rimozione o vetustà.

Si intendono per pozzi di campagna anche scavi o vasche di raccolta di modesta profondità.

CAPO VI

APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI

Art. 30

Spigolature.

Con richiamo all'art. 626, n.3 del C.P., senza il consenso scritto del conduttore, è vietato spigolare, raccattare e rastrellare sul fondo di altri, anche se interamente spogliati del raccolto.

Art. 31 Sciame d'api.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.

Inoltre chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondo altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

Art. 32 Frutti caduti.

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse, anche se caduti sulla pubblica via e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.

CAPO VII

NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI.

Art. 33 Nettezza strade e loro pertinenza.

Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e s. m. e i. "Nuovo Codice della strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.

Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs sopraccitato.

Art. 34 Nettezza suolo pubblico.

E' vietato sporcare il suolo pubblico con terra, strame, paglia o altre materie.

Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, pena l'esecuzione d'ufficio della pulizia stessa con addebito dei costi e dell'ammenda prevista a chi abbia provocato il danno.

Art. 35

Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto.

E' vietato immettere o ammucciare sul suolo pubblico e privato, immondizia, spazzatura, oggetti di scarto e qualunque altra cosa che possa recare danno od incomodo al pubblico.

I rifiuti solidi urbani, messi in sacchetti opportunamente chiusi, devono trovare collocazione negli appositi contenitori predisposti per la Raccolta Rifiuti presenti su tutto il territorio comunale, oppure lasciati davanti ai propri accessi nelle ore immediatamente precedenti la raccolta.

E' vietato mettere tra i rifiuti solidi urbani materiali nocivi di qualsivoglia specie.

Le pile esauste o non più utilizzabili vanno riposte negli appositi contenitori a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale.

I medicinali scaduti o non più utilizzabili vanno riposti nell'apposita cassetta a ciò destinata dall'Amministrazione Comunale.

La raccolta differenziata avviene in questo modo:

- carta: uso dei contenitori bianchi di plastica di cui sono fornite tutte le famiglie; raccolta con calendario pubblico. La carta va inserita nel contenitore, scartando le impurità.
- Vetro, ferro, plastica, ingombranti: uso della stazione ecologica intercomunale e consortile di Via Giardina, aperta secondo calendario pubblico e con le disposizioni particolari presenti in loco o impartite dal personale di servizio.

L'inosservanza di quanto sopra sarà punita a norma di legge.

Art.36

Trasporto di letame, liquami zootecnici e relativo spandimento.

I veicoli carichi di letame devono essere provvisti di appositi ripari atti a impedire la caduta di parte del carico sulla pubblica via.

I liquami zootecnici devono essere trasportati in contenitori che non permettano lo sgocciolamento sulla pubblica via.

Il trasporto di tali prodotti non può avvenire nei giorni festivi.

Chi nel trasporto sporca il suolo pubblico, oppure non rispetta i periodi di divieto di trasporto, incorrerà nella sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Tale materia è meglio disciplinata da apposito regolamento a parte.

Art.37

Trasporto di detriti.

La terra, le pietre ed i frantumi di materiale di scavo o di demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli all'uopo destinati dall'Amministrazione, oppure in base alle istruzioni richieste alla stessa Amministrazione.

CAPO VIII

FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE.

Art. 38

Norme relative alla tutela delle acque.

1-E' fatto divieto di sporcare o danneggiare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e private, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

2-Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato o introdurre oggetti di qualsiasi genere. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

3-Le vasche per abbeverare devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

4-Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua o nei depositi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di scarico.

5-A norma dell'art. 632 del C.P. è vietato a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale.

Art. 39

Libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.

Con riferimento all'art. 15 del D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 " Nuovo Codice della Strada ", su tutte le strade e pertinenze è vietato:

a – impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

b – impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

c – scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Circa le sanzioni amministrative si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs suddetto.

Art. 40

Spurgo di fossi e canali.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle aree circostanti.

I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati, secondo le necessità, generalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione, se necessario.

Le banchine, le scarpate, il fosso a lato di strade comunali costituiscono pertinenza delle stesse ai fini della possibilità di intervento manutentivo a cura del Comune senza particolari formalità.

I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticello di accesso ai fondi.

I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e secondo necessità rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

Art. 41
Distanze per fossi e canali.

Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, ed attuare tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.

Art. 42
Otturazione fossi e tombini.

Chi ottura tombini, fossi e scarichi è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di tre giorni dalla rilevazione del problema.

Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 43
Trinciatura.

La trinciatura dell'erba, erbacce, arbusti, rami e simili a lato delle strade comunali di norma viene eseguita a cura e spese del Comune.

In casi particolari di urgenza, il Sindaco può disporre con apposita ordinanza che ciò avvenga a cura e spese dei proprietari o aventi titolo, confinanti.

Art. 44
Recinzioni.

Su tutto il territorio comunale sono vietate le recinzioni costituite in tutto o in parte da filo spinato.

Art. 45
Fognature.

Le leggi nazionali e regionali stabiliscono che le abitazioni che distano meno di 100 metri dalla linea principale sono obbligate ad allacciarsi a proprie spese.

Essendo il servizio di fognatura gestito dal Consorzio Ciclo Idrico, la domanda di allacciamento ed il pagamento dei relativi diritti vanno effettuati presso il Consorzio e per esso presso il gestore Tecnoedil S.p.A.

Per le abitazioni civili e agricole non allacciate perché qualificabili come case sparse, la legge regionale prevede precise modalità circa la domanda di autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi devono essere costruiti o adeguati alle norme regionali ed alle istruzioni A.S.L. riassumibili in: vasca tipo IMHOFF, dispersione sotterranea nel terreno mediante tubo politene a fori di lunghezza proporzionata al numero degli utenti e interrato con adeguato vespaio in pietra onde favorire la dispersione.

CAPO IX

DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI

Art. 46
Distanza alberi

- 1- E' vietato ai privati cittadini mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e comunque su aree comunali.
- 2- Nella messa a dimora di alberi si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione),
 - a- Dal confinante:

	distanza da terzi (mt)
pioppi	18
noci	15
rovere	18
tigli	15
pini e sempreverdi	18
olmo	15
salice	18
gaggia (da ripulire ogni 10 anni) D.C.C. 7/2007	12
gelsi	10
noccioli	5
ciliegi	8
peri	4
meli	4
susini	4
peschi	4
albicocco	4
actinidia	4
salice annuale	4
vite-arbusti-siepi vive	1

Altezza delle siepi su tutto il territorio comunale (norma valida per tutti i cittadini):

- ◆ *2 metri al massimo, con taglio in caso di supero entro 15 giorni.*

Taglio di rami protesi sulle strade comunali, vicinali e interpoderali e sulla relativa superficie asservita nonché taglio dei rami protesi e invadenti le proprietà confinanti entro 15 giorni dal verificarsi oppure dalla contestazione dell'autorità pubblica o del terzo confinante. (D.C.C. n. 7/2007).

Per tipi di piante omesse si applica la distanza analogicamente o tecnicamente più simile.

Le distanze come da tabella sopra non interferiscono nei rapporti privati tra confinanti, ed inoltre valgono le norme del Codice Civile per quanto riguarda:

- ◆ i lotti compresi nell'area di riordino artigianale-industriale sia all'interno della stessa sia nel confine dell'area;
- ◆ i lotti su cui esistono costruzioni che comprendono unità abitative *per la superficie considerata di pertinenza all'immobile (D.C.C. n. 7/2007).*

b- Dalle strade comunali: (Art. 26, D.P.R. 16/12/92, n. 485)

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore a metri 6, in base al disposto dell'art. 26 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 e s.m.i. (nuovo codice della strada), sia per quanto concerne le zone edificabili, che per quelli agricole. Le stesse distanze si applicano anche nei centri abitati.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade viti, siepi vive, arbusti, anche a carattere stagionale, tenuti ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro. *Si precisa che non può essere utilizzato il sedime stradale per i trattamenti antiparassitari, né pedonalmente né con mezzi meccanici, neanche per le capezzagne; i danni arrecati al sedime stradale causa l'inosservanza della presente prescrizione saranno sanzionati. (D.C.C. n. 7/2007)*

Per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, tale distanza dovrà essere di almeno metri 1,5.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore a 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, e per quelle di altezza non superiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

Rispetto al confinante terzo la distanza non viene modificata dalla strada (rispetto alla tabella di cui al c.2) considerando pure nel computo la larghezza della strada.

c- Dalle strade interpoderali, consortili e private:

Si applicano le norme di cui sopra individuando il confine di proprietà.

3- Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico, vanno recisi al livello del suolo:

- se strade comunali, dal Comune
- se strade interpoderali, consortili, vicinali, dai proprietari dei fondi serviti.

4- Circa le aree con nascita naturale di alberi e adiacenti a strade di uso pubblico, vale quanto specificato nell'art. 46 (Recisione di rami protesi e radici) del presente regolamento.

5- Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie, a distanza inferiore a mt. 4 dalla sponda superiore dei corsi di acqua pubblica.

6- Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati o nati da meno di due anni.

7- Le clausole e le distanze specificate nel presente articolo sono valide solo per i nuovi impianti, ed anche per gli alberi già messi a dimora al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se ostacolano la visibilità, oppure se costituiscono pericolo diretto o indiretto per la viabilità o in caso di esondazione dei corsi di acqua pubblica.

8- Inoltre per gli alberi a rapido accrescimento quali i pioppi, attualmente esistenti a distanza inferiore da quella prevista dal presente regolamento, i confinanti potranno richiedere l'abbattimento dopo il quindicesimo anno di vegetazione; per tutte le altre specie l'abbattimento dovrà avvenire a maturazione avvenuta.

9- Per l'impianto in vivai di piante arboree di varie specie si deve osservare la distanza di mt 3 dal confine di proprietà oppure da strade, oppure da corsi d'acqua pubblica, con rimozione totale entro 3 anni dalla messa a dimora.

Art. 47

Recisione di rami protesi e radici

Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla.

L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dall'Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell'albero.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.

Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto l'obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada.

Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

Art.48

Caduta rami ed alberi sulla sede stradale

Con riferimento all'art.29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale interessante l'intero territorio comunale e per ogni tipo di strada alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell'art. 29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, salvo danni maggiori da risarcire.

Il Sindaco potrà disporre la rimozione, in caso di necessità, urgenza o pericolo, senza particolari formalità, con possibilità di rivalsa sul proprietario o avente titolo.

CAPO X

PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

Art. 49

Danni provocati da animali o dall'uomo

- 1- E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
- 2- Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
- 3- E' vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni, ed ai prodotti, ecc. come animali da cortile, cani ecc.

Art.50

Difesa contro la malattia delle piante – Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene disposto quanto segue:

- a- nella evidenza di comparsa di crittogame delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni o da chiunque ne fosse interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in

conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari da cause nemiche, e successive modificazioni.

- b- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente Ufficio Provinciale per l'Agricoltura, e all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, malattie e deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi che all'uopo fossero indicati.
- c- Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Art. 51 **Difesa contro le lepri**

Per la difesa dei giovani alberi contro le lepri, non è permessa la caccia alle stesse con fucili o lacci. Bisogna consultare l'Ufficio provinciale di Caccia e Pesca per predisporre una difesa opportuna. (Generalmente reti protettive attorno al tronco).

Art. 52 **Esche avvelenate.**

Lo spargimento di esche avvelenate, sia su fondi pubblici che privati, è vietato.

Art.53 **Allevamento api.**

Gli alveari devono essere tenuti a distanza dal confinante oppure da strada pubblica o di uso pubblico, oppure da corsi d'acqua, non inferiore a metri 10.

Art. 54 **Trattamenti antiparassitari.**

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni e da colture in maturazione, in modo da non arrecare danno.

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi manuali o meccanici devono rispettare le seguenti norme:

- sono vietate nelle giornate di vento;
- sono vietati i getti diretti verso il confine in presenza di abitazioni o fabbricati o serre oppure di colture in maturazione o in corso di raccolto e/o consumo;
- sono vietati nei giorni festivi in prossimità di abitazioni.

Art. 55 **Gerbidi.**

I proprietari o aventi titolo di terreni a gerbido sono obbligati a creare una fascia di rispetto su tutti i lati dei propri appezzamenti per una larghezza di 5 metri (cinque metri). Per fascia di rispetto si intende terreno ripulito con trinciature e fresature.

Nella fascia così risultante potranno insistere alberi, nel rispetto delle distanze dai confini in vigore, soltanto se coltivati.

In caso di necessità, urgenza e gravità particolare, il Sindaco provvederà all'esecuzione coattiva, con facoltà di rivalsa sui proprietari o aventi titolo, secondo le norme vigenti.

Tale norma si inquadra nella lotta alla malattia delle piante (in particolare contro i danni della Metcalfa pruinoso), e a tutela delle produzioni di pregio nonché degli interessi dei terzi confinanti.

Art. 55 bis Uso diserbante chimico

Al fine di salvaguardare la consistenza delle scarpate, banchine e fossi stradali è vietato da parte dei confinanti privati l'uso di diserbante chimico per una striscia di metri 3,00 – sia a monte e sia a valle – lungo le strade provinciali, comunali, vicinali e interpoderali.

La distanza di 3 metri viene calcolata dal ciglio stradale di asfalto o di terra battuta o di terra inghiaiaata.

La presente disposizione riguarda i confinanti proprietari o aventi titolo privati. L'Amministrazione Comunale può derogare per esigenze legate alla tutela del patrimonio pubblico ecc., oppure della sicurezza stradale.

Art. 55 ter Pulizia boschi

Fatte salve le norme di leggi nazionali e regionali in materia di abbattimento alberi e boschi, al fine di garantire la ricrescita, dopo gli abbattimenti è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del terreno da rami, ramaglie, cespugli, piante infestanti (soprattutto edera) ed erbacce, anche mediante abbruciamento.

Inoltre è fatto obbligo di salvaguardare gli alberi di pregio, tra cui sono ricompresi in particolare le piante tartufigene, nella misura del 30% di numero rispetto al numero di partenza.

CAPO XI

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITA'

ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art.56 Normative Regolamento di Igiene

Circa il contenuto delle normative seguenti facenti parte del presente articolo, fa testo il Regolamento comunale di Igiene:

- 1- Attuazione dei piani di profilassi vaccinale obbligatoria degli animali
- 2- Attuazione dei piani obbligatori di bonifica sanitaria da tubercolosi e brucellosi
- 3- Profilassi delle malattie infettive denunciabili degli animali.
- 4- Trasporto di animali.

5- Mercati bestiame, fiere, rassegne ed esposizione di animali

Art. 57
Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio, 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 58
Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetto di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo specialmente degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 59
Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320. Ciò qualora consentito, salvo altra disposizione anche contingenti dell'autorità sanitaria che indichino altri mezzi di smaltimento.

Art. 60
Igiene degli animali nelle stalle e recinti.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere mantenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro, protetto almeno parzialmente da insetti e altri parassiti.

Il bestiame deve essere sufficientemente alimentato e abbeverato onde non arrecare disturbo alla quiete con suoni impropri. Tale norma si applica, per quanto compatibile, per tutti gli animali.

CAPO XII

RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 61
Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica

- 1- E' proibito entrare e passare abusivamente e con continuità, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
- 2- Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, in forma scritta, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.
- 3- Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.
- 4- L'esercizio della servitù deve essere compatibile con il transito anche con mezzi meccanici ingombranti (trattori, mietitrebbiatrici, ecc.) purché funzionali alle coltivazioni del fondo. Ciò non determina la modifica del percorso originario della servitù di passaggio.

Art. 62 **Colture agrarie – Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture e allevamenti.

Art. 63 **Accensione di fuochi.**

- 1- Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o pubbliche, o di strade, dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente sorvegliati da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.
- 2- E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi. (L.R.16/1994).
- 3- Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo all'alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose:
 - a- l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specialmente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere realizzate;
 - b- l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, Può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
 - c- per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
- 4- Comunque i fumi non possono invadere la sede stradale e pertanto costituire pericolo per la circolazione.

Durante tutta la fase e sino al totale spegnimento, l'operatore adulto deve restare presente.

- 5- E' vietato lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo attraverso l'abbruciamento in terreno agricolo e non agricolo.

Art.64

Smaltimento sarmenti delle viti

Lo smaltimento dei sarmenti, ove possibile, è fatto mediante trinciatura con mezzi meccanici per restituire la sostanza organica e minerale alla terra; ove non sia possibile l'utilizzo del mezzo meccanico è consentito (poiché non vi è altra forma attuabile) lo smaltimento tramite combustione, comunque con tutte le cautele indicate nell'art. 62.

Il periodo utile per effettuare tale operazione va da inizio novembre alla fine del mese di Aprile dell'anno successivo.

Considerato che la combustione dei sarmenti può essere pratica agronomica indispensabile per debellare parassiti come il fungo *Stereum Irsutum*, (il c.d. mal dell'esca), o l'insetto *Metcalfa Pruinosa*, tale pratica è consentita anche in quei vigneti ove sia praticabile la trinciatura dei sarmenti e in ogni periodo dell'anno.

CAPO XIII

TAGLI BOSCHIVI

Considerazioni Generali

E' considerato **Bosco Ceduo** quello la cui prevalenza di alberi nasce dalle ceppaie.

E' considerato **Bosco d'Alto Fusto** (o fustaia) quello la cui prevalenza di alberi nasce dal seme.

Art. 65

Tagli boschivi e periodi di taglio

Per i tagli boschivi e per i periodi di taglio occorre attenersi alle prescrizioni del "Regolamento Forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.2.2009 n. 4", approvato con DPGR n. 8/R del 20.9.2011.

Gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo sono normati per quanto riguarda il territorio piemontese dalla L.R. 9.8.1989 n. 45.

Art. 66

Pulizia boschi

Fatte salve le norme di leggi nazionali e regionali in materia di abbattimento alberi e boschi (mantenendo perciò la percentuale di alberi prevista dalla L.R. 4/2009), al fine di garantire la ricrescita, dopo gli abbattimenti è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del terreno da rami, ramaglie, cespugli, piante infestanti (soprattutto edera) ed erbacce.

Art. 67
Alberi di valore ambientale

È vietato, salva motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico. Tra questi si comprendono anche gli esemplari di colture agricole tradizionali oggi in estinzione quali peri di razza madernassa, gelsi, ulivi.

Art. 68
Tutela del patrimonio tartufigeno

Per garantire la sopravvivenza e conservazione delle piante di riconosciuta capacità tartufigena, si fa obbligo ai proprietari di terreni su cui insistono esemplari di **carpino, olmo, quercia, pioppo (si intende pioppo spontaneo e non di piantagione coltivata; tale tipo di pioppo è escluso dal presente articolo), pioppo tremulo, nonché noccioli o salici storici** di dare preventiva comunicazione al Comune nel caso debbano provvedere al taglio di alberi.

Le comunicazioni verranno vagliate dalla Commissione Comunale Consultiva per l'Agricoltura, opportunamente integrata (per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 16 del 25.6.2008 recante *Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale*) da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dalle associazioni di cercatori più rappresentative a livello provinciale, che, nel caso l'esemplare che si deve abbattere risulti di comprovata capacità tartufigena, ne darà comunicazione al Sindaco, che potrà vietarne l'abbattimento.

L'abbattimento sarà consentito solo per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, per vecchiaia, per dimostrati interessi della proprietà.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le zone ove sono presenti piante di riconosciuta capacità tartufigena devono essere oggetto di mappatura sul PRGC, quando sarà adeguato.

Le modalità di ricerca tartufi devono corrispondere ad operazioni consone e atte al mantenimento dell'habitat del prezioso fungo ipogeo. Sono consigliate attrezzature (zappe, zappette) di piccole dimensioni per scavi modesti con ripristino delle buche.

CAPO XIV

SANZIONI

Art. 69
Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria.

Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *così come*

modificato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16/01/2003 (D.C.C. n. 7/2007) ed individuate dall'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, spettano al Comune.

Art. 70

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'organismo comunale competente, può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 71

Omessa ottemperanza di provvedimento

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall'organismo comunale competente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- b- Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto inflazionario.
- c- Per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non avrà provveduto agli obblighi per la cui inosservanza la concessione stessa fu inflitta.

CAPO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72

Abrogazione norme precedenti.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà ritenersi abrogata qualsiasi contraria disposizione precedente.

Art. 73

Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua regolare pubblicazione.